

ADEMPIMENTI

La compilazione Modello TR

di **EVOLUTION**

Per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma, ovvero l'utilizzo in compensazione "orizzontale" della stessa (ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), devono presentare il modello Iva TR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza come si compone il Modello TR e la relativa compilazione.

Il modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica "**entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**", direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito in quanto, in generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo **dopo la presentazione dell'istanza**. In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo **superiore a 5.000 euro annui** la compensazione può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR** (in precedenza l'utilizzo in compensazione poteva essere effettuato "*a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza*").

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il **credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui** (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del **visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo**.

Il credito Iva trimestrale può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all'articolo 30,

comma 3:

- a) hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui **aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni.**
- b) hanno effettuato **operazioni non imponibili** ([articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972](#)) per un ammontare superiore al 25% di tutte le **operazioni effettuate**. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale ([articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972](#)).
- c) hanno effettuato nel trimestre **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:
 - l'imposta assolta sul corrispettivo relativo all'acquisto, come utilizzatore, del contratto di *leasing* avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso ([risoluzione AdE 392/E/2007](#));
 - l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “*deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza*” ([circolare AdE 8/E/2009](#)).
- d) hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi **non stabiliti in Italia**, per un **importo superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate:
 - lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui [all'articolo 10, comma 1, nn. da 1\) a 4\), D.P.R. 633/1972](#)), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.
- e) **soggetti non residenti** e senza stabile organizzazione, **identificazione direttamente in Italia** (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero **con rappresentante fiscale**. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

La struttura del modello TR è articolata, oltre che dal Frontespizio, in cui riportare i dati generali da dai **quadri TA, TB, TC, TD e TE** che vanno utilizzati per indicare:

- **Quadro TA:** le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) per il trimestre di riferimento;
- **Quadro TB:** le operazioni passive, gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento;
- **Quadro TC:** la determinazione del credito;
- **Quadro TD:** la sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione ed altri dati.
- **Quadro TE:** i dati relativi a tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >